



Comune di Motta Visconti
Città Metropolitana di Milano
Piazza San Rocco 9/a
20086 Motta Visconti
Tel. 02 90008101 – fax 02 90009071

ORDINANZA N. 10 DEL 2 APRILE 2020

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 23 febbraio 2020, n.6 convertito nella legge 05/03/2020, n. 13;

VISTI i DPCM dell'8 marzo, del 9 marzo dell'11 marzo 2020 e del 1 aprile 2020 con i quali si dispone, tra l'altro il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sino al 13 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica limitazioni degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

RITENUTO doveroso, a tutela della salute pubblica, vietare l'ingresso al Cimitero Comunale ubicato in Via Vittorio Veneto;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'ordinanza n. 8 del 22.03.2020

ORDINA

Che il divieto, con efficacia immediata , alla cittadinanza l'accesso al cimitero comunale, sia prorogato fino al 13 aprile 2020

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Motta Visconti sino al tutto il 13 aprile 2020 per renderla nota a tutta la cittadinanza, nonché l'affissione di avviso al pubblico all'ingresso del cimitero comunale;

la notifica del presente provvedimento alle Onoranze Funebri Tacconi s.n.c. di Motta Visconti in qualità di gestore della struttura cimiteriale.

DEMANDA

Agli ufficiali della Polizia Locale e agli altri agenti della Forza pubblica, per quanto di competenza, a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura di verbale di inadempienza.

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. N. 267/2000.

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web dell'Ente.



Il Sindaco
Primo Paolo De-Giuli